

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori CASSON e MINEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2017

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui centri di accoglienza e di identificazione dei migranti, in particolare sulla situazione attuale e sul loro sovraffollamento, comprese l’analisi e la verifica delle risorse economiche, d’origine sia nazionale che internazionale, nonché del rispetto dei criteri e dei principi di sicurezza e di dignità della persona umana

ONOREVOLI SENATORI. – Le recenti vicende, violente e ripetute, che hanno coinvolto strutture di accoglienza e di identificazione dei migranti un po’ in tutta Italia, da ultimo in provincia di Venezia, impongono al Parlamento di intervenire con oculatezza e rapidità.

Ciò si ritiene alla luce delle informazioni provenienti, anche pubblicamente, da organismi di Governo, relative ad una rivisitazione dell’integrale fenomeno e a presunte nuove forme di intervento, anche normativo. Tra l’altro, dall’ultimo rapporto della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato a fine 2016, risulterebbe che all’epoca i minori stranieri non accompagnati in Italia sareb-

bero stati 15.883, oltre a 6.503 «dispersi». E per i minori sarebbe normativamente prevista una presenza nei centri di prima accoglienza non superiore a tre giorni.

Al contrario, spesso si registrerebbe una loro presenza in questi centri per mesi.

Dati questi che, secondo altre fonti, sarebbero addirittura più pesanti.

Prima di procedere, però, trattandosi comunque di materia che verrà sottoposta all’esame del Parlamento, si appalesa necessario un approfondimento parlamentare, tramite l’istituzione di una Commissione d’inchiesta, che affronti tutti i variegati, delicati e complicati aspetti del fenomeno, così come specificati nell’articolato che si propone alle valutazioni e al voto del Senato.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato della Repubblica, una Commissione parlamentare d'inchiesta sui centri di accoglienza e di identificazione dei migranti, in particolare sulla situazione attuale e sul loro sovraffollamento, comprese l'analisi e la verifica delle risorse economiche, d'origine sia nazionale che internazionale, nonché del rispetto dei criteri e dei principi di sicurezza e di dignità della persona umana, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno, con particolare riguardo al sistema di accoglienza, alla allocazione e gestione delle risorse, alle società aggiudicatrici dei bandi di gara, alla qualità delle strutture e dei servizi prestati;

b) l'entità anche provvisoria o emergenziale, della presenza dei minori, con particolare riguardo alla loro protezione ed esposizione a rischio di qualsiasi genere;

c) l'efficacia attuale delle attività di vigilanza e prevenzione rispetto a qualsiasi forma di violenza interna ed esterna ai centri;

d) l'adeguatezza della normativa vigente rispetto alla dimensione e alle prospettive del fenomeno, con particolare riferimento al sistema di vigilanza, anche in ot-

tica di prevenzione e gestione di episodi di violenza.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo tra i predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2017 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al presente comma, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione riferisce al Senato ogni tre mesi con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.